CAMERA DI COMMERCIO
BARI

SETTORE 4°

ANAGRAFICO - CERTIFICATIVO

DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE

N. 1/R.I. DEL 20.03.2023

Oggetto: richiesta di iscrizione di scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale cancellazione di società di persone da parte del socio superstite - modalità operative.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI

- Visto l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 che regolamenta il Registro delle imprese;

- Sentito il Giudice del Registro;

- visto l'art. 2272 che disciplina le cause di scioglimento delle società di persone;

- visto, in particolare, l'art. 2272, quarto comma c.c., che prevede l'ipotesi di scioglimento nel caso in cui venga a "mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita";

- considerato che, fino alla riforma del diritto societario, ad opera del D.lgs. n. 6/2003, secondo la giurisprudenza dominante, la società di persone non poteva considerarsi estinta in seguito alla cancellazione dal Registro delle imprese e che, invece, in seguito alla riforma , si è affermato un diverso orientamento secondo il quale la cancellazione anche delle società di persone, al pari di quella delle società di capitali, ha efficacia costitutiva, desumendosi dalla cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese la fine della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali (Cass. Civ. n. 4062/2010);

- valutato che, qualora sia presentata una richiesta di iscrizione di cancellazione con contestuale iscrizione dell'atto di scioglimento senza liquidazione della società di persone da parte del socio unico superstite - in mancanza della ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi - quest'ultimo possa allegare alla pratica telematica di cancellazione una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale certifichi, oltre all'intervenuto scioglimento della società *ope legis*, la insussistenza/sussistenza di pendenze di qualsivoglia natura;

- atteso che, dopo la pronuncia delle Sezione Unite della Corte di Cassazione n. 6070 del 2013, con la cancellazione/estinzione si verifica un fenomeno successorio in base al quale i soci subentrano nelle attività e nelle passività della società;

- ritenuto, sulla base di quanto sopra precisato, che l'eventuale presenza di pendenze sociali imputabili alla società non sia ostativa alla presentazione della richiesta di iscrizione di scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale cancellazione di società di persone da parte del socio superstite, poichè le su citate pendenze sociali si trasferiscono ai soci;

IL CONSERVATORE

dispone

- di iscrivere nel Registro delle Imprese la richiesta di scioglimento senza messa in liquidazione, con contestuale cancellazione di società di persone, da parte del socio superstite, corredata della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le seguenti modalità operative:

SOGGETTO OBBLIGATO: SOCIO SUPERSTITE
MODELLO S3 compilato ai riquadri 01 E 06
ALLEGATO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000.
DIRITTI DI SEGRETERIA: € 90,00
BOLLO: € 59,00

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI

(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

Firma digitale ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005